

- 2) La decisione C(2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Schwenk Zement KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-306/11, sia al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Buzzi Unicem SpA/Commissione europea

(Causa C-267/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Mercato «del cemento e dei prodotti collegati» — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

(2016/C 156/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e A. Sodano, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e L. Malferrari, agenti, M. Merola, avvocato)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 14 marzo 2014, Buzzi Unicem/Commissione (T-297/11, EU:T:2014:122), è annullata.
- 2) La decisione C(2011) 2356 final della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Buzzi Unicem SpA attinenti tanto al procedimento di primo grado nella causa T-297/11, quanto al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — ItalmobiliareSpA/Commissione europea

(Causa C-268/14 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Mercato «del cemento e dei prodotti collegati» — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

(2016/C 156/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ItalmobiliareSpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati)